

CITTA' DI LAMEZIA TERME
Settore Economico-Finanziario

CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART.36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SPAZI IDONEI ALL'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDI, SNACK ED ALTRI GENERI DI CONFORTO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO GLI STABILI COMUNALI DI VIA SENATORE ARTURO PERUGINI 15/C.

SOMMARIO

ART.1 OGGETTO
ART.2 COLLOCAZIONE DISTRIBUTORI
ART.3 CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
ART.4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
ART.5 SOPRALLUOGO
ART.6 DURATA
ART.7 CORRISPETTIVO
ART.8 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI
ART.9 REQUISITI RICHIESTI AI PARTECIPANTI
ART.10 VERIFICA DEI REQUISITI
ART.11 GARANZIA PROVVISORIA
ART.12 GARANZIA DEFINITIVA
ART.13 AVVALIMENTO
ART.14 DIVIETO DI SUBAPPALTO
ART.15 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
ART.16 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
ART.17 OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
ART.18 REFERENTE DELL'OPERATORE ECONOMICO
ART.19 VERBALE INIZIO SERVIZIO
ART.20 NORME DI SICUREZZA
ART.21 RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE E COSE
ART.22 ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO
ART.23 CONTROLLI
ART.24 CONTESTAZIONI E PENALI
ART.25 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.26 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ART.27 SPESE CONTRATTUALI
ART.28 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
ART.29 CONTROVERSIE
ART.30 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ART.31 NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO
ART.32 PUBBLICAZIONE

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI LAMEZIA TERME

Via A. Perugini, 1 – 88046 Lamezia Terme (CZ)

ART. 1 - OGGETTO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di n. 15 distributori automatici di bevande calde, fredde e snack da collocare presso le sedi del Comune di Lamezia Terme.

Il numero dei distributori è rapportato alle attuali esigenze del Comune di Lamezia Terme (di seguito anche Amministrazione) al momento della stesura del presente Capitolato e Disciplinare di gara, ma potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso dell'appalto in base all'eventuale mutamento dei bisogni dell'Amministrazione, che saranno rappresentati con un preavviso di almeno 15 giorni, con obbligo dell'aggiudicatario di provvedere entro un termine congruo comunque non superiore a 15 giorni.

I distributori vengono utilizzati dall'Amministrazione in comodato d'uso gratuito e rimarranno di proprietà del concessionario che si impegna a ritirarli, a sue spese, al termine della fornitura del servizio; in caso contrario l'Amministrazione provvederà alla loro rimozione con oneri a carico della concessionario inadempiente.

I locali che ospiteranno i distributori devono essere riconsegnati all'Amministrazione nelle condizioni preesistenti l'inizio del servizio, in perfetto stato di conservazione ed efficienza.

ART. 2 - COLLOCAZIONE DISTRIBUTORI

I distributori automatici, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, a seguito aggiudicazione, devono essere collocati all'interno dei locali del Comune di Lamezia Terme siti in via A.Perugini.

L'aggiudicatario deve effettuare, a sua cura e spese e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione dei distributori automatici nei punti assegnati dall'Amministrazione, prelevando corrente elettrica secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione e senza sostanziale alterazione degli impianti esistenti o delle strutture murarie.

L'installazione deve essere effettuata dall'operatore economico aggiudicatario a regola d'arte, secondo le norme in vigore, con l'assunzione dei relativi oneri e spese varie (prese, interruttori e altro che necessità per la funzionalità delle apparecchiature installate) a carico della ditta affidataria del servizio.

I luoghi di installazione nel corso dello svolgimento del contratto potranno subire modifiche in base alle esigenze dell'Amministrazione, in tali casi i distributori devono essere spostati, entro il termine di 10 giorni con oneri a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Al termine del contratto la ditta concessionaria dovrà asportare a proprie spese i distributori e sostenere gli eventuali oneri per i necessari ripristini richiesti dall'Amministrazione entro il termine di 10 giorni dalla conclusione del servizio.

In caso di mancata rimozione e ritiro dei distributori, entro il predetto termine, l'Amministrazione provvederà direttamente alla loro rimozione, ritiro e deposito a spese dell'operatore economico rivalendosi sulla cauzione, salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

I distributori automatici installati devono essere dotate di idonea omologazione e marchio CE e rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge, nonché soddisfare tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza e dalle norme igieniche vigenti.

Inoltre, i distributori devono essere conformi con quanto disposto dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dalla normativa italiana CEI 61-6 (norme particolari di sicurezza per i distributori automatici).

L'aggiudicatario alla data di inizio del servizio dovrà consegnare all'Amministrazione la copia del proprio manuale H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti) redatto ai sensi del D. Lgs. 155/97 e ss. mm. e ii..

I distributori automatici devono essere dotati, altresì, di omologazione sanitaria e funzionare con corrente 220 V 50 Hz e dovranno operare in corrente continua da 24 V.

I distributori, inoltre, devono:

- 1) essere dotati di chiare indicazioni (marca, composizione alimentare del prodotto, etc.) sui prodotti erogati, sul relativo prezzo e sulla pezzatura delle monete utilizzabili;
- 2) tutti gli snack e gli alimenti solidi devono essere confezionati rigorosamente monodose e l'incarto dovrà essere provvisto di tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di confezionamento, ingredienti, data di scadenza, etc.);
- 3) essere muniti di gettoniera che accetta moneta di diverso valore
- 4) erogare il resto;
- 5) fornire obbligatoriamente almeno un prodotto "senza zuccheri/dietetico";
- 6) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, in modo da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- 7) essere costantemente operativi nell'arco delle 24 ore;
- 8) essere di ultima generazione e ad alta efficienza energetica paragonabile almeno alla classe A;
- 9) disporre di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- 10) riportare una targhetta indelebile o con altro mezzo il nominativo e la ragione sociale ed il recapito dell'operatore economico, nonché i nominativi dei referenti con relativi recapiti telefonici a cui rivolgersi, almeno dalle ore 08,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni lavorativi compreso il sabato, per eventuali comunicazioni in merito al funzionamento e in caso d'urgenza;
- 11) devono essere muniti di autonomi serbatoi di acqua ed avere un'adeguata e capace autonomia di bicchierini e cucchiaini o palette e similari;
- 12) essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione al momento dell'installazione;
- 13) essere predisposti al risparmio energetico;
- 14) essere sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- 15) dotate di un sistema di segnalazione chiara relativamente all'assenza di moneta per il resto o all'indisponibilità del prodotto;
- 16) essere programmati alla regolazione delle quantità di zucchero per le bevande erogate;
- 17) essere dotati di un sistema software che preveda una temperatura di sicurezza per la conservazione di bevande ed alimenti, che inibisca la vendita dei prodotti nel caso la temperatura stessa subisse variazioni da qualsiasi causa determinate.

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le macchine distributrici dovranno erogare almeno i seguenti prodotti, ai prezzi massimi sotto indicati, per tutta la durata del contratto, e in nessun caso la ditta concessionaria li potrà variare senza averli preventivamente concordati con l'Amministrazione:

Tipologia di prodotti	Costo massimo (in euro)
Bevande Calde: caffè espresso, decaffeinato, ginseng, d'orzo; the; cappuccino; cioccolata, latte, ecc.	0,40
Acqua in P.E.T. da 50 cc naturale e frizzante	0,40
Bevande fredde in lattina/bottiglia da 33 cl	0,80
Bevande al nettare di frutta in brick da 250 ml o bottiglietta da 125 ml	0,80

Merendine dolci e salate (biscotti integrali, biscotti, trancetti torte, taralli, ecc.)	1
Snack vari (brioches, fonzies, ecc.)	0,8
Panini imbottiti	2,50
Tramezzini	2,00

La ditta aggiudicataria deve rendere report semestrali dettagliati delle quantità di prodotti effettivamente erogati, dalla data di sottoscrizione del contratto, da tutti i distributori installati.

L'erogazione di eventuali ulteriori prodotti, rispetto a quelli stabiliti in sede contrattuale deve essere preventivamente autorizzata da parte del Comune di Lamezia Terme.

È fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di vendere alcolici o superalcolici agli utenti.

Il Comune di Lamezia Terme si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell'affidatario entro il più breve tempo possibile, ed in caso di contestazioni sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche della merce, da un Laboratorio Specializzato;

L'operatore economico dovrà sostituire i prodotti confezionati almeno 5 (cinque) giorni prima della data di scadenza indicata sul prodotto stesso, fatto salvo il risarcimento per eventuali danni.

Per il servizio l'operatore economico si obbliga:

- 1) a fornire generi alimentari e bevande di prima qualità e di marche conosciute e apprezzate a livello nazionale ed in regola con le normative del settore alimentare, anche europee;
- 2) ad assicurare il rifornimento costante e vario dei prodotti in vendita, organizzandolo in modo da non arrecare disagio all'attività del Comune di Lamezia Terme, ma soprattutto osservando le norme per una buona conservazione igienica degli stessi prodotti. A tal proposito si richiama quanto disposto dal Regolamento CE 178/2002 (recepito in Italia con il D. Lgs. 5 maggio 2006, n. 190), e dal Regolamento CE 852/2004 (recepito in Italia con il D. Lgs. 6 novembre 2007 che prevede l'obbligo di applicazione del protocollo HACCP per tutti gli operatori a qualsiasi livello della catena produttiva alimentare;
- 3) ad assicurare la costante, puntuale e scrupolosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature e dei vari componenti, anche attraverso la sanificazione, almeno una volta al mese, in modo tale da garantire un'ottimale e costante condizione igienica delle stesse.
- 4) a dotare le postazioni, dove sono installati i distributori automatici di un adeguato numero di recipienti idonei per la raccolta dei rifiuti (lo smaltimento di bottiglie in plastica, lattine, bicchieri, cucchiaini, palette etc.) e provvedere al loro svuotamento senza ritardo. I contenitori devono, altresì, essere dotati di coperchio a ritorno automatico e devono essere mantenuti in perfette condizioni igieniche, vuotati almeno 1 volta ogni due giorni.
- 5) a richiesta dell'Amministrazione, ad acquisire dai suoi fornitori e rendere disponibili idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità alle vigenti leggi in materia;
- 6) a rifornire tutti i distributori e al conseguente trasporto dei generi alimentari e delle bevande presso i locali dove sono installati i distributori;
- 7) a garantire i rifornimenti dei generi alimentari e delle bevande entro massimo due ore dalla richiesta;
- 8) ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria a propria cura e spese, nonché tutti gli interventi di riparazione conservativi necessari ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori automatici, 24 ore su 24, tutti i giorni festivi compresi, garantendo una tempistica degli interventi di riparazione dei distributori contenuta nel termine massimo di due ore dalla chiamata. Eventuali interventi che richiedono tempi di riparazione lunghi o quando anche le riparazioni non possono essere eseguite in loco, l'operatore economico deve provvedere alla immediata sostituzione dell'apparecchio, garantendo la continuità del servizio;
- 9) al pieno rispetto di tutte le leggi sanitarie vigenti in materia di alimentazione ed, in particolare, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e ss.mm.ii., si obbliga anche all'osservanza

della normativa igienico – sanitaria e, particolarmente, di quella prevista dagli articoli dal 37 al 42 del D.P.R. n. 327/1980 e ss.mm. ii.;

10) a provvedere all'acquisizione, qualora necessario, delle autorizzazioni preventive, di carattere sanitario e/o commerciale per l'espletamento del servizio.

ART. 5 – SOPRALLUOGO

Per la partecipazione alla presente gara agli operatori economici, prima della presentazione delle offerte, possono effettuare un sopralluogo al fine di prendere visione delle ubicazioni destinate all'installazione dei distributori automatici. Il sopralluogo potrà essere eseguito dal legale rappresentante o da persona debitamente delegata che, per concordare data e orario del sopralluogo, contattando il Responsabile del procedimento al seguente recapito telefonico: 0968/207308

ART. 6 - DURATA

Il servizio avrà una durata di anni 3 (tre), pari a mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data di effettiva messa in opera di tutti i distributori oggetto del servizio che dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali dalla data di firma del contratto, salva la facoltà di risoluzione anticipata, in qualsiasi momento, nel caso di comprovata cessata esigenza indicata dall'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016, la Prefettura U.T.G., oltre a quanto previsto dall'art. 11 del R.D. n. 2440/1923, si riserva la facoltà di prorogare espressamente il contratto anche oltre il termine contrattuale, nell'ipotesi in cui dovesse permanere l'esigenza di esecuzione del servizio, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni già definite o più favorevoli per la stazione appaltante.

Inoltre ove sussistano i presupposti si farà riferimento anche al disposto di cui all'art. 63, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non sarà ammesso nessun tacito rinnovo del contratto come previsto dalle Legge n. 62/2005, art. 23 e non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da parte dell'Amministrazione, in quanto il contratto s'intende automaticamente risolto alla scadenza.

Sono fatte salve le clausole di risoluzione anticipata per inadempienza contrattuale e/o recesso o per il solo fatto che siano venute meno le esigenze, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

ART. 7 – CORRISPETTIVO

L'importo complessivo annuale del corrispettivo posto a base di gara, su cui operare il rialzo, è pari a Euro 4.500,00 oltre IVA nella misura di legge e, pertanto, per un importo complessivo di Euro 13.500,00 oltre IVA nella misura di legge per la durata triennale del contratto.

L'importo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata, dalle parti contraenti, alcuna successiva verifica, e potrà variare proporzionalmente, ad esclusiva richiesta dell'Amministrazione, in aumento o in diminuzione, in ragione al numero dei distributori rispettivamente installati o disinstallati e dei periodi (considerati mensili arrotondati per difetto se inferiori a 15 giorni e per eccesso se superiori a 15 giorni) di funzionamento degli stessi. In tal caso l'operatore economico, entro e non oltre 10 giorni della richiesta dell'Amministrazione, si obbliga ad installare ulteriori distributori e/o disinstallare e ritirare quelli non più ritenuti utili, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Il versamento del contributo annuo come da offerta presentata in sede di gara, a titolo di corrispettivo per consumi di energia elettrica dei distributori automatici e per l'esercizio in house di attività commerciale, dovrà essere effettuato dall'operatore economico in due **rate semestrali anticipate** di uguale importo:

1^ rata - da pagare entro il 30 aprile di ogni anno

2^ rata - da pagare entro il 31 ottobre di ogni anno

Il pagamento a favore del Comune di Lamezia Terme. deve avvenire mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica di cui si daranno, all'atto della sottoscrizione del contratto, i relativi estremi identificativi.

Dell'avvenuto pagamento del corrispettivo l'operatore economico deve dare comunicazione, entro 10 (dieci) giorni, all'Amministrazione trasmettendo la documentazione comprovante l'adempimento.

Nel caso in cui l'operatore economico non provvederà al pagamento di quanto dovuto, l'Amministrazione si avvarrà sulla polizza fideiussoria appositamente sottoscritta dalla Ditta, fatta salva la penale per ogni giorno di ritardato pagamento, la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti.

Trascorsi i trenta giorni dalla data di scadenza senza che sia stato effettuato il versamento, la concessione sarà automaticamente annullata ed entro i dieci giorni successivi i distributori automatici dovranno essere rimossi. In caso contrario, provvederà l'Amministrazione disponendo il ritiro e la custodia ad una ditta di traslochi addebitando le spese all'operatore economico inadempiente.

In questi casi il servizio potrà essere affidato, a discrezione dell'Amministrazione, all'operatore economico classificato al secondo posto e, in caso di indisponibilità di questi, agli altri a seguire, purché aventi i requisiti di partecipazione alla gara.

Gli operatori inadempienti o rinunciatari non potranno partecipare alle procedure che verranno avviate per la gestione del servizio in questione per almeno due anni a decorrere dalla data della risoluzione del contratto o della rinuncia, se interpellati, allo svolgimento del servizio per gli operatori economici utilmente collocati in graduatoria.

ART. 8 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

Sono ammessi a presentare domanda i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, che non si trovino in nessuna delle condizioni indicate all'art. 80 del medesimo decreto.

Le ditte partecipanti devono possedere entro i termini di presentazione dell'offerta, la certificazione UNI EN ISO 9001:2008, la Certificazione TQS Vending (Top qualità Standard) e la ISO 14000.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla presente procedura di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice degli Appalti.

Tali condizioni devono permanere, in capo all'aggiudicatario, per tutta la durata del contratto.

In caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito RTI) costituendo o costituito e di Consorzi ordinari di operatori economici, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, nell'autocertificazione si deve:

- a) specificare le parti del servizio (prestazione principale e secondaria) che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
- b) esprimere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, con un unico atto, verrà conferito a una di essi (mandatario), mandato collettivo speciale con rappresentanza, il nominativo deve essere indicato e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto degli altri.

Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante di individuare altre imprese (mandatarie) del raggruppamento dalle quali deve ricevere il pagamento del canone.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad autocertificare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

L'Amministrazione escluderà, altresì, dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'articolo 48 del D.Lgs n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tale previsione comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del D. Lgs.vo 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. Se tale fattispecie si verifica per uno dei mandanti il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Nel caso del servizio oggetto del presente Capitolato e Disciplinare di gara, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

Premesso che la prestazione principale è la proprietà e il rifornimento dei distributori automatici e la prestazione secondaria sono le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei distributori, l'operatore economico deve indicare in quale percentuale eseguirà la prestazione principale e in quale quella secondaria.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alle gare dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del vigente Codice degli appalti, i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

ART. 9 - REQUISITI RICHIESTI AI PARTECIPANTI

Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere i requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e tecniche-professionali, di seguito riportati da autocertificare.

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE (ART. 80 D.LGS. N. 50/2016): costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura il configurarsi di una delle fattispecie e/o situazioni previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante segnalerà all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (ART. 83 COMMA 1 LETT. A) COMMI 2 E 3 D.LGS. N. 50/2016): i candidati alla presente procedura, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini o albi professionali.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83 COMMA 1 LETT. B) COMMI 4 E 5 D.LGS. N. 50/2016): gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono attestare di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un livello minimo di fatturato globale pari almeno ad euro 24.000 IVA esclusa, di cui un fatturato annuo ("specifico") nel settore oggetto dell'appalto, pari ad almeno euro 5.000 IVA esclusa. Per gli operatori economici di nuova costituzione il fatturato minimo globale, avuto riguardo a quanto precede, deve essere proporzionale al periodo di attività prestata.

In alternativa o in aggiunta altra referenza per provare la capacità economica e finanziaria è rappresentata dalla produzione di idonee dichiarazioni bancarie, oppure sempre in alternativa o in aggiunta è sufficiente produrre una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI (ART. 83 COMMA 1 LETT. C) COMMA 6 D.LGS. N. 50/2016): i partecipanti alla procedura di gara dovranno produrre un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni nel settore oggetto della gara, con indicazione dei rispettivi importi, date, durate e destinatari, pubblici o privati; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi devono essere provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente, tale elenco potrà essere corredato (anche a specifica richiesta della stazione appaltante) dai certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti.

ART. 10 - VERIFICA DEI REQUISITI

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario provvisorio riservandosi, in ogni caso, di espletare dette verifiche anche in corso di gara su altri partecipanti.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in una delle seguenti modalità:

- 1) in originale;
- 2) in copia munita di autentica notarile;
- 3) in copia munita di attestazione da parte di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 – GARANZIA PROVVISORIA

In fase di offerta, gli operatori economici dovranno produrre, a dimostrazione della serietà dell'offerta, una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% dell'ammontare dell'importo complessivo, al netto dell'I.V.A., posto a base d'asta per la presente procedura.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie provvisorie, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

MODALITÀ E TERMINI PER LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA

DELL'OFFERTA: La garanzia provvisoria deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Nell'eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 127, comma 3, del Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n.207.

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata da un'autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In alternativa, la sottoscrizione della garanzia provvisoria potrà essere corredata da autentica notarile.

La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- una validità di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta (art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016).

La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016, da una delle imprese consorziate con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
- dal Consorzio medesimo, in caso di consorzi di concorrenti già costituiti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'offerta è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Le cauzioni devono altresì riportare nell'oggetto la seguente dicitura: “

“Procedura di affidamento per l'installazione e la gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e snack nelle sedi del Comune di Lamezia Terme”.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire – ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 - una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con aumenti superiori al dieci per cento la garanzia da

costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove l'aumento sia superiore al venti per cento, l'aumento della garanzia è di due punti percentuali per ogni punto di aumento superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il testo della fideiussione sia bancaria che assicurativa dovrà contenere, tra l'altro, espressamente le seguenti dichiarazioni:

- 1) di prestare la fideiussione con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all' art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- 2) di garantire l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 3) di riconoscere che l'obbligazione sarà duratura e valida fino a dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione.

La stazione appaltante potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in caso di inottemperanza si potrà procedere alla rescissione del contratto.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha, altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di eventuali risarcimenti danni subiti e patiti dall'Amministrazione.

Il deposito cauzionale dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale. Lo svincolo della garanzia verrà effettuato su richiesta dell'operatore economico.

ART. 13 - AVVALIMENTO (ART. 89 D.LGS. N. 50/2016)

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice degli appalti, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti richiesti, nel presente Capitolato e Disciplinare di gara, di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, tecniche e professionali di cui all'art. 83 D. Lgs. n. 50/2016, e in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento di cui fa parte, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti deve produrre:

- 1) una dichiarazione attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, indicando i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento e l'impresa ausiliaria;
- 2) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante: il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice degli appalti;
- 3) il contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e verso la stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, di cui è carente il concorrente, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, ciascuna delle quali non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione alla presente procedura di gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In caso di avvalimento trovano applicazione le stesse norme previste per la partecipazione alle gare, pertanto, dovranno essere presentate tutte le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti soggettivi previsti, che saranno soggetti alle verifiche di legge.

ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

Il servizio oggetto del presente Capitolato e Disciplinare di gara non potrà essere subappaltato, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. n. 50/2016, pena la perdita dell'aggiudicazione e l'applicazione delle eventuali penali previste.

Tale divieto è dovuto alla particolarità delle strutture dove si svolge il servizio ed alla natura dello stesso.

L'accertata violazione della presente disposizione comporterà l'immediato recesso dal rapporto contrattuale, senza alcuna formalità da parte dell'Amministrazione, che si riserverà di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico.

ART. 15 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta migliore, la cui componente economica è data dal rialzo unico in percentuale sul prezzo posto a base di gara.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta conveniente per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 69 R.D. n. 827/1924.

In ogni caso il Comune di Lamezia Terme si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12 del Codice, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta, benché regolarmente presentata, risulti conveniente o idonea per l'Amministrazione.

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. Sulla base di tali premesse verrà stilata una graduatoria dei partecipanti.

L'aggiudicazione definitiva è in ogni caso subordinata alla verifica dei requisiti di legge.

L'Amministrazione inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre, entro determinati termini, la documentazione e gli atti necessari alla stipula del contratto. Ove il soggetto aggiudicatario, nei termini indicati, non abbia perfettamente e completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto o non si sia presentato per la formale stipula del contratto nel giorno e all'orario all'uopo stabilito, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e disporre contestualmente una nuova aggiudicazione in favore del concorrente che segue nella graduatoria e all'incameramento della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 93 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 ed alla segnalazione ad ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12, del medesimo decreto.

La graduatoria provvisoria e la proposta di aggiudicazione non sono vincolanti per l'Amministrazione, che può non procedere all'aggiudicazione a causa di motivate ragioni di interesse pubblico, mentre l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dopo la formulazione della stessa.

ART. 16 – PROCEDURA DI GARA

La scelta del contraente avverrà con procedura negoziata mediante RDO su Me.Pa con invito rivolto ai soggetti che, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all'affidamento del servizio in questione nei termini indicati nell'Avviso pubblico esplorativo.

Art. 17 – OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'operatore economico dovrà fornire per iscritto, all'atto della stipula del contratto, l'elenco nominativo, da tenere costantemente aggiornato, del personale che interviene sui distributori automatici addetto ai rifornimenti, alle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie e quant'altro. Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni, deve essere comunicata all'Amministrazione prima che il personale sia assegnato al servizio.

Il personale addetto al servizio deve recare in servizio apposito cartellino di riconoscimento, contenente la denominazione della ditta e la foto ben visibile ed essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare, mantenendo la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Il predetto personale deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.

E' facoltà dell'Amministrazione chiedere all'operatore economico di allontanare quei dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

ART. 18 – REFERENTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico prima della sottoscrizione del contratto deve fornire il nominativo di un referente e di un suo sostituto e di questi il recapito telefonico fisso, il recapito telefonico mobile, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il nominativo designato quale referente unico nei rapporti con l'Amministrazione, per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato e Disciplinare di gara, deve essere costantemente reperibile h24 festivi compresi.

Il referente unico è tenuto a far capo al Settore Settore Promozione del Territorio per tutte le comunicazioni concernenti il servizio.

Tutte le comunicazioni e contestazioni inoltrate al referente si intenderanno comunicate direttamente all'operatore economico.

ART. 19 – VERBALE INIZIO SERVIZIO

Nella settimana in cui l'appalto avrà inizio, in data da concordare, il referente dell'operatore economico e l'incaricato dell'Amministrazione effettueranno un sopralluogo nei locali in cui il servizio verrà svolto al fine di redigere un verbale di inizio servizio.

L'operatore economico è tenuta ad usare i locali/aree per la destinazione d'uso fissata e con ordinaria diligenza, al pari di quanto le viene dato in custodia.

L'aggiudicatario si assume la completa responsabilità degli spazi assegnati, l'Amministrazione non sarà in alcun modo responsabile di eventuali danni degli stessi.

E' fatto divieto all'operatore economico di:

- 1) accedere senza precisa autorizzazione a zone o aree diverse da quelle interessate al servizio;
- 2) trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito;
- 3) introdurre sostanze, ovvero materiali non necessari al servizio oggetto dell'appalto;
- 4) intralciare passaggi, corridoi, vie di fuga, uscite degli ascensori ed uscite di sicurezza con materiali e macchinari di qualsiasi natura.

ART. 20 - NORME DI SICUREZZA

Tutti i servizi resi devono essere svolti nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'operatore economico deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché a terzi presenti sul luogo di lavoro, tutte le norme di cui sopra, e prendere tutti i provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi irregolarità da parte del personale dipendente del Comune di Lamezia Terme in ordine al mancato

rispetto delle norme di sicurezza necessarie per il corretto svolgimento del servizio, al fine di intervenire ove necessario per ridurre al minimo eventuali interferenze.

L'appalto oggetto del presente Capitolato e Disciplinare di gara comporta lo svolgimento di attività presso i locali dell'Amministrazione e la valutazione dei conseguenti rischi da interferenze, legati ai necessari interventi di installazione e gestione dei distributori.

Per il presente appalto, ai sensi all'art. 26, comma 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è necessario redigere il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Il DUVRI sottoscritto tra le parti (Comune di Lamezia Terme e Ditta appaltatrice) formerà parte integrante del contratto da sottoscrivere per la gestione del servizio.

ART. 21 – RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE

Il servizio s'intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'operatore economico. Resta inteso che con l'aggiudicazione l'operatore economico esonera e solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità verso i dipendenti e verso terzi, per infortuni e danni che comunque potessero verificarsi.

L'operatore economico terrà sollevata l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità e onere e sarà sempre direttamente responsabile degli infortuni e per tutti gli eventuali danni di qualsiasi natura che per fatto suo, dei suoi dipendenti, per trascuratezza, omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, venissero arrecati durante il periodo contrattuale, in conseguenza, anche indiretta, dell'appalto, a persone o cose, sia dell'Amministrazione che di terzi.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del servizio oggetto della concessione e, pertanto, il concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso d'inadempienza.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di eventuali furti, incendi e atti vandalici riguardanti i distributori automatici ovvero altri apparecchi collocati dall'operatore economico nei locali dell'Amministrazione.

L'Amministrazione è sollevato da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del concessionario nei confronti dei fornitori della merce utilizzata per rifornire i distributori automatici.

L'operatore economico deve provvedere a proprie spese per quanto necessario all'ottenimento di tutte le autorizzazioni per l'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario deve effettuare l'installazione dei distributori automatici e gli allacciamenti agli impianti elettrico/idrico a sua cura e spese, a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente anche in materia di sicurezza ed igiene.

Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie all'esercizio dell'attività di cui trattasi, come pure l'eventuale revoca di dette autorizzazioni comporterà il venir meno della concessione del servizio in questione senza che l'operatore economico possa vantare diritti di alcun genere nei confronti dell'Amministrazione.

L'operatore economico dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature, tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse e provvedere periodicamente alla rimozione dei rifiuti.

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e alle attrezzature dell'operatore economico, che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione. In tali circostanze l'operatore economico dovrà provvedere senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati da chiunque anche accidentalmente

L'operatore economico è obbligato ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato e Disciplinare di gara, le condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria nel territorio regionale di appartenenza, ed,

in genere, da ogni altro contratto collettivo necessariamente stipulato per la categoria e ad essa applicabile. L'operatore economico si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'operatore economico anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Amministrazione ha la facoltà di effettuare opportuni accertamenti in merito e rescindere il contratto qualora riscontrasse irregolarità imputabili all'appaltatore.

In fase di offerta l'aggiudicatario deve presentare copia di idonea polizza assicurativa stipulata presso primaria Compagnia, con l'indicazione dei massimali minimi previsti per legge e comunque non inferiori a euro 1.000.000,00 (un milione) a copertura dei rischi derivanti dalla propria attività ed in particolare: 1) da qualunque tipo di danno (avvelenamenti, intossicazioni e varie) che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell'uso dei distributori automatici, ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita; 2) da rischio di incendio o di altri danni causati all'Amministrazione e ai locali dove sono stati allocati i distributori automatici; 3) da incidenti derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza.

ART. 22 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO

L'Amministrazione, nelle more della stipulazione del contratto, si riserva la facoltà, ove ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza, di richiedere all'operatore economico, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.L.gs n. 50/2016, l'avvio anticipato del servizio, anche in pendenza della stipula contrattuale e/o dell'acquisizione dell'esito della verifica dei requisiti autodichiarati al fine di partecipare alla gara.

L'avvio anticipato potrà avvenire anche durante il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.L.gs n. 50/2016 e anche durante il periodo di sospensione obbligatoria di cui all'art. 32, comma 11, del D.L.gs n. 50/2016.

L'affidamento, in questi casi, avverrà sotto la condizione che l'operatore non sia incorso in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 del D.L.gs 159/2011 e ss.mm. e ii..

ART. 23 - CONTROLLI

L'Amministrazione, si riserva la facoltà di far effettuare dalle Autorità Sanitarie competenti, controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio, gravi e ripetute risultanze negative riscontrate dai controlli effettuati, comporteranno la rescissione immediata del contratto.

L'Amministrazione ha la facoltà, in ogni momento, di controllare: i distributori automatici, le aree di pertinenza, lo stato dei luoghi e soprattutto i prodotti erogati, al fine di verificarne la rispondenza del servizio alle norme di legge e alle prescrizioni riportate nel presente Capitolato e Disciplinare di gara.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di ordinare la rimozione e sostituzione dei distributori nel caso si riscontrassero frequenti difetti di funzionamento, per ragioni igienico-sanitarie, o per evidente deterioramento, o per qualsiasi altra causa connessa con le esigenze organizzative e funzionali del servizio.

I prodotti eventualmente contestati devono essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il più breve tempo possibile e comunque in modo tale da non arrecare alcun inconveniente all'Amministrazione e agli utenti.

L'Amministrazione potrà, altresì, effettuare controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti forniti, anche con ricorso ad analisi di laboratorio, al fine di verificare l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e la corrispondenza della composizione dei prodotti con quanto indicato in etichetta, nonché per verificare il corretto funzionamento del servizio e lo stato igienico dei distributori e dei materiali di consumo (bicchieri, cucchiaini, palette, etc.).

L'aggiudicatario si obbliga ad accettare le relazioni delle analisi; qualora tali controlli abbiano esito positivo, l'Amministrazione provvederà ad elevare contestazione formale all'aggiudicatario stesso, il quale, oltre ad accollarsi le spese sostenute dall'Amministrazione per l'effettuazione delle

analisi, dovrà tempestivamente risolvere il problema rilevato, provvedendo all'immediata sostituzione dei prodotti eventualmente non conformi e/o al ripristino del corretto stato igienico delle apparecchiature, fatta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione di applicare le sanzioni previste a titolo di penale o di procedere alla risoluzione del contratto in caso di irregolarità gravi e/o ripetute.

ART. 24 – CONTESTAZIONI E PENALI

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta, il servizio non venga espletato, anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal presente Capitolato e Disciplinare di gara, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie a titolo di penali per inadempienze a carico dell'aggiudicatario.

L'importo delle penali viene determinato in relazione alla gravità delle inadempienze.

Le penalità minime che l'Amministrazione si riserva di applicare sono le seguenti:

- a) rilevata non conformità alle disposizioni di legge dei distributori installati e/o non conforme installazione – **Euro 200,00** per ogni distributore, fatta comunque salva la sostituzione e/o la reinstallazione degli eventuali apparecchi a regola d'arte a cura e spese della Ditta aggiudicataria;
- b) indisponibilità o non conformità dei prodotti **euro 20,00** al giorno per ogni prodotto mancante;
- c) **euro 100,00** (per ogni prodotto) in caso di rilevata presenza nei distributori di prodotti scaduti;
- d) **euro 50,00** (per ogni prodotto) in caso di rilevata presenza nei distributori di prodotti di cui non sia stata autorizzata preventivamente la vendita;
- e) **euro 50,00** per ogni mancato intervento richiesto di rifornimento, di manutenzione, di smaltimento rifiuti e/o svuotamento rifiuti, ecc;
- f) **euro 100,00** per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei distributori, nonché ai termini fissati per le eventuali richieste di spostamento e/o di prelievo dei distributori;
- g) **euro 50,00** per mancate indicazioni, da apporre con etichette affisse sui distributori, sulle modalità di funzionamento e sui recapiti dell'operatore economico;
- h) **Euro 50,00** per ogni rilevata mancata esposizione di cartellino di riconoscimento da parte degli operatori addetti;
- i) **euro 100,00** per ogni mancato posizionamento di idonea segnaletica mobile in occasione degli interventi di manutenzione ordinari e straordinari;
- j) **euro 50,00** per ogni giorno di ritardo del pagamento del canone dovuto dalla ditta aggiudicataria all'Amministrazione alle scadenze stabilite;
- k) **euro 100,00** per rilievi formulati dall'Ispettorato del Lavoro, Azienda Sanitaria Provinciale e/o altri Organismi, fatte salve le eventuali ulteriori ammende che dovessero essere applicate direttamente dagli Organi di vigilanza;
- l) **euro 50,00** per ogni rilevata mancata pulizia dei interna ed esterna dei distributori.

Nel caso in cui le violazioni sopra descritte o eventuali altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare ulteriori penali, anche di importo superiore, in relazione alla gravità delle non conformità o dei disservizi rilevati.

Ogni inadempienza o controversia di qualsiasi natura non dà facoltà all'operatore economico di sospendere o ritardare il servizio stesso.

Le contestazioni devono essere rilevate e trasmesse, in forma scritta e via posta certificata all'aggiudicatario, il quale con gli stessi mezzi può far pervenire eventuali controdeduzioni.

Se entro otto giorni dal ricevimento della contestazione l'aggiudicatario non fornisce tali controdeduzioni o nel caso in cui le medesime non fossero ritenute sufficienti, l'Amministrazione provvederà a confermare l'applicazione delle penali comminate anche rivalendosi a pieno titolo sulla cauzione definitiva.

Nei casi di particolare gravità, o comunque quando l'importo totale di tutte le penalità applicate raggiunge il 30% dell'importo dovuto annualmente dall'operatore economico, l'Amministrazione si riserva di procedere alla revoca dell'affidamento del servizio, che sarà comunicato mediante lettera raccomandata A.R. contenente, altresì, il termine di preavviso di dieci giorni, non occorrendo a tal fine né un formale atto di diffida né alcuna procedura giudiziaria o stragiudiziale.

ART. 25 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui dovesse rendersi disponibile o venisse attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23/12/1999 n. 488 e ss.mm.e ii., che preveda prezzi CONSIP più alti rispetto a quelli offerti dall'aggiudicatario, il contratto si risolve automaticamente, senza alcun preavviso, qualunque sia la fase della sua esecuzione; tuttavia l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere allo stesso operatore economico l'adeguamento dei corrispettivi, offerti in gara, a quelli CONSIP superiori.

Qualora l'aggiudicatario venga meno ad uno solo degli obblighi assunti, o non ritenga di proseguire nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione risolverà il contratto incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità, fatta salva ogni richiesta di risarcimento danni.

In caso di risoluzione del contratto l'operatore economico, oltre all'immediata perdita della cauzione definitiva, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese, cui l'AMMINISTRAZIONE, per il rimanente periodo contrattuale, dovrà andare incontro, per l'eventuale prosecuzione del servizio da parte di altro operatore economico,

La Prefettura ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1453 e segg. del Codice Civile, anche nei seguenti casi:

- a) reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge o di regolamenti in materia di igiene e sanità;
- b) interruzione del servizio protratta, senza giustificato motivo, per oltre tre giorni consecutivi;
- c) impiego di personale non dipendente dall'aggiudicatario o comunque dalle ditte partecipanti alla gara in A.T.I. o consorzi;
- d) revoca delle licenze o autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio da parte delle Autorità competenti;
- e) violazioni delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e Disciplinare di gara;
- f) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del Codice Civile e degli artt. 1456 e 1360 del Codice Civile;
- g) frode, grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- h) gravi inadempienze e/o di applicazione di penali per non conformità riscontrate nello svolgimento del servizio ripetute nel tempo (numero di penali per lo stesso disservizio uguale o maggiore di tre o raggiungimento dell'importo totale di tutte le penalità applicate del 30% dell'importo dovuto annualmente);
- i) per mancato pagamento del contributo annuo;
- j) per contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte della ditta o del personale adibito al servizio;
- k) per mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- l) violazione riguardo alla mancata o immediata sostituzione del personale ritenuto dall'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, non idoneo o comunque non gradito;
- m) nei casi di cessione del contratto di subappalto;
- n) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara, in qualsiasi momento l'Amministrazione ne venga a conoscenza;
- o) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- p) in casi di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- q) per mancata effettuazione del servizio previa diffida ad adempiere;
- r) nel caso in cui nel corso della durata contrattuale per uno o più soggetti dotati di rappresentanza legale della Ditta aggiudicataria venisse meno il requisito della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo della parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi l'aggiudicatario non è passibile di penalità, di mora o di risoluzione per inadempienza, se il

ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da una causa di forza maggiore.

L'Amministrazione, nel caso di inadempienza per atti imputabili all'aggiudicatario, dopo formale ingiunzione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione del servizio da parte di altri soggetti, a spese dell'appaltatore, salvo l'esercizio da parte dell'Amministrazione dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

E' fatto comunque salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di ogni ulteriore danno patito, oltre all'ammontare delle penali previste per inadempimenti rilevati.

In caso di risoluzione del contratto o di recesso per qualsiasi causa è facoltà dell'Amministrazione procedere all'incameramento della cauzione.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, ove l'Amministrazione disponga la risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria non ha titolo a richiedere alcun risarcimento per danni da lucro cessante né per danni di altra natura.

Costituisce, altresì, causa risolutiva espressa del contratto, in qualsiasi momento, l'accertamento di circostanze e/o elementi, in capo all'aggiudicatario, relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nonché l'acquisizione di certificazioni interdittive, ai sensi della vigente normativa antimafia, a carico dell'aggiudicatario e di altri soggetto che a qualsiasi titolo partecipano all'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato e Disciplinare di gara.

Nel caso di recesso o risoluzione l'Amministrazione, al fine di garantire comunque la prosecuzione del servizio, si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con l'operatore economico che in sede di gara ha presentato l'offerta più conveniente dopo quella prodotta dall'aggiudicatario.

ART. 26 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" si precisa che:

- a) i dati trasmessi dagli operatori economici per la partecipazione alla gara saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e conservati con le dovute modalità;
- b) il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D. Lgs. n. 196/2003;
- c) i dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;
- d) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara;
- e) il titolare del trattamento dei dati è la Prefettura di Catanzaro;
- f) il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/03 e dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento.

ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico della Ditta contraente, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione, tutte le spese, se dovute, inerenti e conseguenti alla eventuale richiesta di registrazione del contratto e/o convenzione, nessuna eccettuata od esclusa, quali quelle di bollo, di imposte e tasse, di copia, di registrazione e i diritti di segreteria.

ART. 28 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto e dei crediti, a pena di nullità del contratto e/o di risoluzione immediata dello stesso.

ART. 29 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il foro di Catanzaro.

ART. 30 –RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Gennaro Trombetta

ART. 31 - NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO

La partecipazione dell'operatore economico alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente Capitolato e Disciplinare di gara. Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per la Ditta dal momento in cui viene comunicata l'offerta, mentre lo sono per l'Amministrazione solo dopo la firma del contratto. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato e Disciplinare di gara, si fa riferimento alle norme di legge in vigore, in quanto applicabili.

ART. 32 - PUBBLICAZIONE

Il presente Capitolato e Disciplinare di gara verrà pubblicato sul sito web del Comune di Lamezia Terme.